



CITTÀ DI MONCALIERI

Provincia di TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TRASPORTI E SERVIZI FUNEBRI

Aggiornato al 30 ottobre 2015

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n.1265, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alle Pubbliche Amministrazioni, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2
(COMPETENZE)

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e quale rappresentante della comunità locale, ai sensi dell'art. 50 – 5 comma – del Testo unico delle leggi sulle autonomie locali, approvato con D. L.vo 18/8/2000, n. 267.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 113 e 114 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Unità Sanitaria Locale.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D. L.vo 18/8/2000, N. 267.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui agli articoli 113 e 114 del D. L.vo 18/8/2000, N. 267, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

ART. 3
(RESPONSABILITA')

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente, sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

ART. 4
(SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO)

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, riconosciuti espressamente da disposizioni di legge o di regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e il trasporto delle salme delle persone decedute per incidenti;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri;
 - g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti o istituzioni che se ne facciano carico, o debbano farsene carico secondo quanto specificato al successivo art. 15.
 - h) Cremazione degli esiti di fenomeni trasformativi conservativi derivanti da esumazione ed estumulazione ordinaria.
3. Tutti gli altri servizi sono prestati a pagamento, secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 - 2° comma - lettera f) del D. L.vo 18/8/2000, N. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata e concedere particolari benefici tariffari a determinate categorie di persone, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ART. 5
(ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO)

1. Presso l'ufficio dello stato civile sono tenuti, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione del pubblico:
 - il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
 - copia del presente regolamento;

- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e, dal mese di novembre, di quelle in scadenza nell'anno successivo ;
 - l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca;
 - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 Agosto 1990, N. 241.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico, nei cimiteri, gli orari di apertura e di chiusura.

CAPO II ACCERTAMENTO DEI DECESSI E DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

ART. 6 (DICHIARAZIONE DI MORTE)

1. Le norme che riguardano la dichiarazione e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento dello Stato Civile e dal Regolamento governativo di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, N. 185.

ART. 7 (DECESSI PER CAUSA DELITTUOSA - RINVENIMENTI DI CADAVERI)

1. Ove la morte dipenda da cause delittuose o non naturali, il Sindaco deve dare immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.
2. Chiunque ha notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso, avvenuto senza assistenza, o rinviene un cadavere in qualsiasi luogo, sia pubblico, sia privato, è tenuto ad informare immediatamente il Sindaco affinché sia provveduto al trasporto presso la camera mortuaria del locale cimitero.
3. Deve pure riferire qualsiasi notizia e circostanza che possa chiarire la causa di morte.
4. Chi rinviene membra o parti di cadavere o anche ossa umane, deve immediatamente informare il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed all'Azienda Sanitaria Locale.
5. L'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica l'esito degli accertamenti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché rilasci il nulla osta al seppellimento.

CAPO III
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

ART. 8
(LOCALI DI OSSERVAZIONE)

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive, diffuse o sospettate tali sono tenute in osservazione in locale separato, o comunque in condizioni tali da non avere compresenza di cadaveri. L'autorizzazione all'accesso dei visitatori è consentita secondo le disposizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
6. La sorveglianza dei cadaveri può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO IV
(RISCONTRI DIAGNOSTICI, AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI)

ART. 9
(AUTOPSIE)

1. Le autopsie devono eseguirsi in locale idoneo.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco ed al Direttore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale per la eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall'art. 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, N. 285.
3. Quando risulti che la morte è stata causata da una malattia infettiva-diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne con urgenza comunicazione al Sindaco ed al Direttore Sanitario dell' A.S.L., anche agli effetti di cui all'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D., 27/7/1934, N. 1265.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni stabilite al riguardo dal Direttore Sanitario dell' A.S.L.

5. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 10
(MASCHERE FUNEBRI – TANATOCOSMESI)

1. Per rilevare la maschera di un defunto è necessaria l'autorizzazione del Sindaco, che può concederla trascorso il periodo di osservazione e sotto la sorveglianza del servizio d'igiene pubblica dell'A.S.L..
2. La tanatocosmesi è consentita.

ART. 11
(IMBALSAMAZIONE)

1. Per l'imbalsamazione è necessaria l'autorizzazione del Sindaco, che può concederla previa produzione di distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia avvenuta per causa criminosa. L'imbalsamazione deve essere eseguita, sotto il controllo del Direttore Sanitario dell'A.S.L. o di un suo delegato, da un medico incaricato dell'operazione che dichiarerà il metodo, il luogo e l'ora dell'operazione.
2. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 19/9/1990, N. 285.

CAPO V

FERETRI

ART. 12
(DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO)

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 14.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente in tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve es-

sere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il direttore dei servizi di igiene pubblica della Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare contaminazione ambientale.

ART. 13 **(VERIFICA E CHIUSURA FERETRI)**

(Articolo abrogato con deliberazione C.C. n. 9/2007 del 2/2/2007, in vigore dal 4/4/2007)

ART. 14 **(FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI)**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - 1- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - 2- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3,
 - 3- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285;
 - b) per tumulazione:
 - 1- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune, nel territorio nazionale con percorso superiore a 100 chilometri; con provenienza dall'estero o con destinazione all'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - 1- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27,28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285
 - d) per trasporti da Comune a Comune, nel territorio dello Stato, con percorso non superiore ai 100 chilometri:
 - 1- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a 25 mm, a norma dell'art. 30, punto 5 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285;
 - e) cremazione:
 - 1- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per i trasporti interni al Comune di decesso;
 - 2- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), se il trasporto si esegue entro i 100 chilometri dal Comune di decesso;

- 3- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. *(Il comma 3. è stato abrogato con deliberazione C.C. n. 9/2007 del 2/2/2007, in vigore dal 4/4/2007)*
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata alla sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas di putrefazione.
8. I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo articolo- 40 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.

ART. 15 **(FORNITURA GRATUITA DI FERETRI)**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all' art. 18, lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ha la responsabilità civile e contabile.

ART. 16 **(PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO)**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente, riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata all'interno del cofano alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO VI
TRASPORTI FUNEBRI

ART. 17
(MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO)

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, comprende il prelievo dal luogo ove trovasi la salma, composta in feretro chiuso e, su richiesta dell'avente titolo:
 - a) il trasporto funebre diretto della salma al cimitero di destinazione;
 - b) il trasporto con l'autofunebre sino all'ingresso del più vicino e disponibile luogo per la celebrazione religiosa del culto praticato dal defunto, territorialmente competente in relazione al luogo ove trovasi la salma; la conseguente introduzione del feretro; la sosta per lo stretto tempo necessario per officiare il rito; il proseguimento fino al cimitero o al più vicino scalo ferroviario o aeroportuale; il corteo dall'ingresso del cimitero al luogo della sepoltura;
 - c) il trasporto, con l'autofunebre, in località, che non comporti rilevante intralcio al traffico e viciniore o comunque attigua al percorso dalla località di partenza al cimitero, per la commemorazione; la sosta del feretro per la commemorazione stessa; il trasporto con autofunebre sino all'ingresso del cimitero o al più vicino scalo ferroviario o aeroportuale; il corteo dall'ingresso del cimitero al luogo della Sepoltura.
2. In assenza di determinazione ai sensi del comma precedente, da parte di chi dispone il funerale, si procede comunque al trasporto diretto della salma alla sepoltura.
3. I funerali che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.
4. A richiesta dell'avente titolo può essere autorizzato:
 - a) la celebrazione del rito religioso in luogo diverso da quello previsto al comma 1, lett. b);
 - b) la sosta per la commemorazione in luogo diverso da quella rientrante nella normativa indicata al comma 1 - lett. c).
5. Fatti salvi casi eccezionali, il Corpo di Polizia Municipale assicura l'assistenza e la disciplina del traffico durante lo svolgimento dei cortei funebri.
6. Tutte le prestazioni opzionali sono comunque subordinate alle esigenze primarie del servizio e l'Ufficio dello Stato Civile, ove non ostino ragioni diverse, ne determina il giorno e l'orario di svolgimento.

ART. 18
(TRASPORTI FUNEBRI)

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma II, del citato D.P.R. 285/1990.

ART. 19
(ORARIO DEI TRASPORTI)

2. Con apposita ordinanza, il Sindaco determina l'orario dei trasporti funebri con destinazione ai cimiteri cittadini. Il sindaco inoltre, a fronte di esigenze straordinarie, potrà disporre deroghe alle modalità ed ai normali orari di effettuazione dei servizi funebri.
3. I trasporti funebri hanno luogo dal lunedì al sabato. Nei giorni di sabato il servizio è limitato alle ore 11,30. Al sabato pomeriggio possono essere autorizzati trasporti di salma fuori comune, a condizione che agli adempimenti necessari sia stato ottemperato nella giornata precedente. Qualora una salma proveniente da altro Comune, venga comunque trasportata al Cimitero in orario diverso da quello indicato, sarà temporaneamente depositata nella camera mortuaria e verrà sepolta durante il primo turno lavorativo utile.
4. I servizi funebri destinati ai cimiteri cittadini, di norma, non vengono effettuati nei giorni di: Domenica, Capodanno, Epifania, Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre, Natale ed il 15 Luglio (santo patrono).
5. Per far fronte alle esigenze di continuità del servizio di trasporto funebre, i servizi non dovranno essere sospesi per due giorni consecutivi. In caso di doppia festività i servizi funebri si effettueranno nella mattinata della seconda festività negli orari previsti dall'ordinanza di cui al comma 1.

ART. 20
(NORME GENERALI PER I TRASPORTI)

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 14; inoltre, se il trasporto è effettuato nel periodo da aprile a settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo di trasporto prescelto è raggiungibile dopo 24 ore alla partenza, o, infine, quando il trasporto viene eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma deve essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285, salvo che la salma sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al custode del cimitero.

ART. 21
(TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE)

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Direttore dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma strettamente privata.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ART. 22
(MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE
O PORTATORI DI RADIOATTIVITA')

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Direttore del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Direttore dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 23
(TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI
PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE)

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione attestante la verifica del feretro ai sensi del precedente articolo 17 - 3° comma.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste particolari onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 14, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul feretro.

6. In caso di partenza o di arrivo della salma con sosta in luogo di culto, limitata alla celebrazione del rito religioso, ovvero in luogo per la celebrazione di rito civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è autorizzato secondo quanto previsto dall'art. 17 - comma 1- lett. b.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 25 - commi 1 e 2 - del D.P.R. 10/9/1990, N. 285.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 24
(TRASPORTO DI CENERI E RESTI)

1. Il trasporto fuori del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante il nome e il cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con idoneo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 44, I comma.

ART. 25
(TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO)

1. Il trasporto delle salme per e da altro Stato resta disciplinato dagli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285.

ART 26
(RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO)

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Direttore dei servizi di igiene pubblica della A.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio di prevenzione incendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti salme, in caso di sosta devono parcheggiare nel cimitero. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato nella tariffa.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ART. 27 (ELENCO DEI CIMITERI)

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - a) Cimitero Urbano;
 - b) Cimitero di Revigliasco
2. Ciascun cimitero ha campi destinati alle inumazioni nel rispetto dell'art 68 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 20/9/1990, N. 285 e, proporzionalmente con detti campi, aree destinate a sepolture particolari (individuali, familiari o collettive) ai sensi dell'art. 91 del predetto Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/9/1990, N. 285.

ART 28 (DISPOSIZIONI GENERALI)

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, N.285
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112, 113 e 114 del D. L.vo 18/8/2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, o al personale delle imprese concessionarie o appaltatrici del servizio, ad esso adibito.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, da 53 a 81 del D.P.R, 10/9/1990 n. 285.
6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 29 (REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI)

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione

dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto, diverso da quello cattolico, ammesso dallo Stato, o a comunità straniere.

2. Le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono cremate, secondo quanto previsto da apposita convenzione, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

ART. 30

(AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI)

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di coloro che:
 - a) sono deceduti nel territorio del Comune di Moncalieri, ovunque residenti al momento del decesso;
 - b) hanno la residenza anagrafica nel Comune di Moncalieri all'atto del decesso, ovunque decedute;
 - c) abbiano sepolto, nello stesso cimitero di destinazione, in sepoltura individuale o privata, la salma del coniuge o del convivente more uxorio o di un parente entro il primo grado, o di un fratello o una sorella. La convivenza deve risultare dallo stato di famiglia anagrafico;
 - d) sono parenti di primo grado o coniuge, di persona residente anagraficamente in Moncalieri da almeno cinque anni;
 - e) abbiano conservate, in sepoltura individuale, le ceneri del coniuge o di un parente entro il primo grado, o di un fratello o una sorella;
 - f) all'atto del decesso sono dipendenti comunali in attività di servizio ovvero, se pensionati, sono stati dipendenti del Comune fino al collocamento in quiescenza.
2. Sono inoltre ricevute le ceneri ed i resti di coloro che:
 - a) sono deceduti nel territorio di Moncalieri, ovunque residenti al momento del decesso;
 - b) all'atto del decesso hanno la residenza anagrafica nel Comune di Moncalieri, ovunque deceduti;
 - c) abbiano sepolto nello stesso cimitero di destinazione, in sepoltura individuale o privata, la salma, le ceneri o i resti del coniuge, o del convivente more uxorio, o di un parente entro il secondo grado o un affine entro il primo grado, ovvero sono parenti di primo grado o coniuge, di persona residente anagraficamente in Moncalieri da almeno cinque anni. In quest'ultimo caso la condizione di ammissibilità è verificata: per le ceneri alla data del decesso; per i resti alla data dell'esumazione ordinaria o dell'estumulazione ordinaria. La convivenza deve risultare dallo stato di famiglia anagrafico.
3. Nel cimitero di Revigliasco sono ricevute le salme, i resti e le ceneri, delle persone decedute nelle frazioni di Revigliasco, San Bartolomeo, Testona, Moriondo e Palera e le persone che avevano ivi la residenza al momento del decesso o che rientrino nelle condizioni previste dalle lettere c) e d) del precedente comma 1. E' fatta salva la volontà contraria manifestata dai soggetti e secondo l'ordine indicato nel successivo articolo 87.
4. Per esigenze di servizio, in relazione alle disponibilità, può stabilirsi, in via temporanea e con apposita ordinanza del Sindaco, deroga al principio della territorialità.

5. Con provvedimento del Sindaco, può essere disposta la sepoltura nei cimiteri cittadini delle salme, resti o ceneri, di persone che non hanno i requisiti indicati ai commi 1. e 2., ma che in vita hanno acquisito particolari benemerienze nei confronti della Città, per la loro attività in campo scientifico, artistico, culturale, sociale o sportivo.
6. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono ricevute nei cimiteri le salme, i resti e le ceneri delle persone che sono concessionarie di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
7. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme, resti o ceneri, delle persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 29, fatta salva la volontà di essere sepolte nel cimitero comune, manifestata dai soggetti e secondo l'ordine indicato nel successivo articolo 87.
8. L'assegnazione dei loculi è subordinata alla destinazione della salma come prescritto dalla zonizzazione cimiteriale. Qualora il cimitero di competenza sia sprovvisto di sepolture a tumulazione, potrà essere accolta la richiesta di concessione del loculo in altro cimitero comunale.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 31

(DISPOSIZIONI GENERALI)

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 N. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 32.
5. Nelle more della adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ART. 32

(PIANO REGOLATORE CIMITERIALE)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L..
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - campi di inumazione comune;
 - campi per fosse ad inumazione per sepolture private ventennali;
 - campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie collettività;
 - tumulazioni individuali (loculi);
 - manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (cripte sotterranee di costruzione Comunale)
 - cellette ossario;
 - nicchie cinerarie;
 - ossario comune;
 - cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione. Le cui dimensioni e caratteristiche di edificabilità sono stabilite nel piano regolatore stesso.
8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONI

ART. 33 (INUMAZIONE)

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia stata richiesta una sepoltura privata.
 - sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree in concessione.

ART 34 (LAPIDE)

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da una lapide, di altezza non superiore a cm. 80, fornita e messa in opera dal Comune, costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sulla lapide verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, oltre alla lapide, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa, previo pagamento del diritto determinato con la deliberazione della Giunta Comunale che fissa le tariffe cimiteriali.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 63 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285 e del successivo articolo 60.

ART. 35 (TUMULAZIONE)

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25. altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 N. 285.

ART. 36 **(DEPOSITI PROVVISORI)**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in loculo comunale, previo pagamento del canone stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale di determinazione delle tariffe.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell' ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili qualora sussistano motivate esigenze, con provvedimento del Direttore dei Servizi Cimiteriali.
Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l' ufficio comunale dello Stato Civile.
4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con la deliberazione che fissa le tariffe cimiteriali.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non provveda, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata previo pagamento dei diritti relativi.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria in cellette ossario e in cellette cinerarie.

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 37
(ESUMAZIONI ORDINARIE)

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è fissato in dieci anni. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, dopo il primo decennio, per le salme già provenienti da precedente estumulazione e quelle a seguito di scadenza della concessione per le inumazioni nei campi ventennali e nei soppressi campi quindicinali e trentennali.
2. Le esumazioni ordinarie sono eseguite durante tutto l'anno e comunque alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata in campo venticinquennale o nei soppressi campi quindicinali e trentennali e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
3. Le fosse liberate dai resti si utilizzano per nuove inumazioni.
4. E' compito dell'incaricato dal Direttore dei Servizi Cimiteriali stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
5. Si definiscono esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi i risultati della incompleta mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione.
6. Salvo non sia richiesto diversamente dagli aventi titolo, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - b) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviati alla cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile.
7. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore – nei casi di cui al comma 6, lett. b) – particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

ART. 38
(AVVISI DI SCADENZA)

1. Alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie provvede il personale addetto ai servizi cimiteriali o, in caso di affidamento in appalto del servizio, l'impresa appaltatrice del servizio. Alle operazioni sovrintende il custode del cimitero.
2. Delle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinaria verrà dato avviso agli interessati mediante:
 - la collocazione di apposite paline-avviso nei campi interessati all'esumazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente; ovvero, per le altre sepolture, l'affissione sulla sepoltura stessa, in luogo ben visibile, di apposito cartellino-avviso;

- l'affissione agli ingressi dei Cimiteri dell'elenco dei campi di inumazione, dei loculi e delle cellette ossario per cui termina il periodo di concessione;
- 3. Agli interessati che abbiano comunicato entro il mese di novembre il proprio indirizzo all'ufficio dello stato civile, verrà inviato avviso singolo, purché venga eletto domicilio presso uno solo degli interessati, se gli interessati sono più di uno, o presso un'impresa di onoranze funebri.
- 4. Qualora entro il 30 Novembre dell'anno precedente la data prevista per l'esumazione o l'estumulazione, non venga comunicato l'indirizzo e questo non risulti altrimenti dagli atti dello stato civile, verrà collocato altro apposito avviso sulla sepoltura entro trenta giorni precedenti la data dell'esumazione o dell'estumulazione.
- 5. Le imprese di pompe funebri possono, in base ad incarico ricevuto in vita, o dai congiunti del defunto, provvedere alle incombenze amministrative per le esumazioni o le estumulazioni ordinarie e la successiva tumulazione dei resti.

ART. 39 **(ESUMAZIONI STRAORDINARIE)**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvi i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa della morte è ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. *(Il comma 5. è stato abrogato con deliberazione del C.C. n. 9/2007 DEL 2/2/2007, in vigore dal 4/4/2007).*

ART. 40 **(ESTUMULAZIONI)**

1. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite:
 - a richiesta dei familiari interessati, qualora la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Le operazioni di estumulazione vengono eseguite secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 37 sono raccogliibili, su parere del Direttore Sanitario dell' Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, in cassette di zinco da destinare a celle ossario, cripte o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione non viene presentata istanza per la destinazione dei resti, questi ultimi sono deposti in ossario comune.
6. Salvo non sia richiesto diversamente dagli aventi titolo, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono:
 - a) essere trasferiti in altro tumulo;
 - b) essere inumati, purchè all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviati alla cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile.
7. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore – nei casi di cui al comma 6, lett. b) – particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

ART. 41

(ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO)

1. Salvo quanto disposto dal comma successivo, le esumazioni ordinarie e le estumulazioni a seguito di scadenza della concessione sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario, o in loculo, o in cripta o tomba privata, sia l'esumazione e la relativa raccolta di resti, sia la traslazione e la successiva sepoltura, sono subordinate al pagamento del corrispettivo nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con la deliberazione che fissa le tariffe cimiteriali.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie e quelle ordinarie diverse da quelle conseguenti alla scadenza della concessione, sono sottoposte al pagamento dei diritti previsti dalla tariffa deliberata dalla Giunta Comunale. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R .D. 23/12/1865, N. 2704 e successive modificazioni: la relativa fattura, comprensiva dei costi del personale per le operazioni svolte, è trasmessa al Cancelliere o al Segretario Giudiziario.

ART. 42

(RACCOLTA DELLA OSSA)

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in celletta ossario o sepoltura privata.

ART. 43
(OGGETTI DA RECUPERARE)

2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume che possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Custode al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita, indicando quali oggetti si presume di rinvenire.
3. In ogni caso, gli oggetti di valore ed i ricordi personali che si rinvencono nelle esumazioni e nelle estumulazioni dovranno essere elencati nel verbale di esumazione
4. Gli oggetti rinvenuti e richiesti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale, in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro è conservato agli atti della Direzione dei Servizi Cimiteriali.
5. In mancanza di richiesta degli aventi diritto gli oggetti preziosi ed i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o di estumulazioni devono essere consegnati al Direttore dei Servizi Cimiteriali, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi: decorso tale termine senza che vi sia reclamo degli interessati, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 44
(DISPONIBILITA' DEI MATERIALI)

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero, qualora ve ne sia la convenienza economica, alienati con il metodo dell'asta pubblica. I materiali privi di apprezzabile valore economico sono portati all'apposita discarica dei rifiuti.
2. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
3. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
5. I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

ART. 45 (CREMATORIO)

1. Il Comune di Moncalieri non dispone di crematorio e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale di impianto convenzionato.

ART. 46 (MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE)

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79 - 1° comma - del D.P.R. 10/9/1990, N. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso di manifestazione di volontà espressa dal coniuge, o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

ART. 47 (URNE CINERARIE)

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e quella di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in sepoltura privata. E' ammessa la sepoltura delle urne cinerarie in loculo contenenti una salma, purchè la salma sia separata dall'urna cineraria con lastra di chiusura. Nelle cellette ossario è consentita la sepoltura di più urne cinerarie anche non separate fra loro.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in cellette ossario o in colombari appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione di cui all'art. 79 - 3° comma - del D.P.R. 10/9/1990, N. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termini del Codice Civile; costruiti su aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro o speculazione.
4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 48 (ORARIO)

1. I cimiteri sono aperti al pubblico, secondo l'orario fissato dal Sindaco ed esposto ad ogni ingresso di cimitero.
2. Nei giorni di Capodanno, Pasqua, I Maggio, 15 Agosto (Ferragosto), 25 Dicembre (Natale), la chiusura dei cimiteri è anticipata alle ore 12.
3. L'uscita deve avvenire non oltre l'orario di chiusura, che viene preavvertito a mezzo segnale acustico con anticipo di 15 minuti.

ART. 49 (DISCIPLINA DELL'INGRESSO)

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta, se non previamente autorizzate dal custode, o dalla direzione del cimitero, al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno dei cimiteri attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei, quando non siano accompagnati da adulti.
3. E' garantito a tutti l'accesso al cimitero. Per motivi di salute o di età, il Direttore dei servizi cimiteriali concede il permesso di visitare tombe e sepolture di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

ART. 50 (DIVIETI SPECIALI)

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti o comunque in contrasto con il carattere del luogo;
 - d) asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto di pertinenza ad esse, fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi contenitori; accumulare neve sui tumuli; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;

- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione della Direzione dei Servizi Cimiteriali;
 - g) calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini; sedere sui coprifossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi;
 - i) eseguire lavori sulle tombe dei privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
 - l) assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo.
 - m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione della Direzione dei Servizi Cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi, commemorazioni d'uso;
 - o) svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente ai cimiteri, salvo specifiche autorizzazioni.
3. Salva l'applicazione della sanzioni amministrative o di quelle penali, qualora ne ricorrano gli estremi, il personale addetto alla vigilanza diffonderà ad uscire immediatamente coloro che tengono, all'interno dei cimiteri, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, ovvero pronuncia discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti.

ART. 51 **(RITI FUNEBRI)**

- 1. All'interno dei cimiteri, durante l'orario di apertura, è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti, purché non in contrasto con l'ordine pubblico ed il buon costume.
- 2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

ART. 52 **(FIORI E PIANTE ORNAMENTALI)**

- 1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.

ART. 53 **(EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI)**

- 1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in

volta dal Responsabile tecnico dei cimiteri, in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissa i criteri generali.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile tecnico del cimitero e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide, delle opere o del coprifossa.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche alle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche solo in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto, si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quale portafiori, di barattoli di recupero.
8. E' consentito il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo cura però che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ART. 54

(MATERIALI ORNAMENTALI)

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. La direzione dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori delle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi, ovvero risultino pericolose per la presenza di spine, punte e spigoli taglienti.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma sono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Si applicano, per quanto riguarda la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, le disposizioni previste dal precedente articolo 44 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

ART. 55

(SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI)

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree per la costruzione, a cura e spese di privati od associazioni, enti e comunità, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Il piano regolatore cimiteriale determina anche le dimensioni massime della costruzione ed il numero delle salme, resti e ceneri, che possono esservi accolte.
2. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese del concessionario, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. La concessione di aree di cui ai commi precedenti ha la durata di novantanove anni e decorre dall'emissione del documento contabile del Comune.
4. La concessione di aree ad uso sepolture per famiglie e collettività di cui ai precedenti commi è data in ogni tempo, secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme o ceneri e, in via subordinata, la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione può essere fatta soltanto a favore di residenti iscritti nell'anagrafe del Comune di Moncalieri, o di associazioni, enti e comunità senza fine di lucro, aventi in Moncalieri la sede legale o una sede secondaria, istituita secondo le norme interne dell'associazione, ente o comunità stessa. Non possono essere concesse aree a persone, associazioni, enti o comunità che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
6. La concessione è subordinata al preventivo pagamento del corrispettivo determinato nella tariffa delle concessioni cimiteriali, deliberata dalla Giunta Comunale.
7. Per la concessione di aree cimiteriali destinate alla costruzione di sepolture private, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero, pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente.
8. Qualora, per qualsiasi ragione, la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

ART. 56

(USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE)

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alla persone regolarmente iscritte all'Ente conces-

- sionario (fondazione, istituto, ecc) o facenti parte dell'associazione o comunità concessionarie, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Ai fini dell'applicazione sia del I, sia del II comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta, senza limiti di grado; dai parenti in linea collaterale fino al 2° grado e dagli affini in linea retta in 1° grado.
 3. Per il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario fondatore del sepolcro, all'atto della stipula della concessione.
 4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n 445, da presentare alla direzione dei servizi cimiteriali che, qualora ricorrano gli anzidetti requisiti, rilascerà il nulla osta.
 5. Ai collaterali di cui al quarto comma, è equiparato, anche agli effetti del rilascio del previsto nulla osta, il convivente more uxorio, purchè la convivenza risulti dallo stato di famiglia anagrafico
 6. E' consentito al concessionario della sepoltura estendere il diritto di sepolcro a persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario stesso, con apposita dichiarazione da inserire nell'atto di concessione, ovvero con successiva istanza redatta nelle forme previste dal precedente IV comma da depositare agli atti della direzione dei servizi cimiteriali. L'estensione del diritto di sepolcro può essere fatta per un solo posto salma, nelle concessioni fino a 10 posti salma, e per due nelle concessioni con più di dieci posti salma.
 7. Rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
 8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto patto contrario è nullo di diritto.
 9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
 10. Per quanto non espressamente previsto sull'uso delle sepolture private, disporrà il Sindaco con proprio provvedimento.

ART 57

(COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI)

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 55, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste dal successivo articolo 69 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, a pena di decadenza dalla concessione.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, tale termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per giustificati e gravi motivi, il Sindaco può con-

cedere una proroga del termine, non superiore ad un anno, su istanza degli interessati.

CAPO II

CONCESSIONI IN USO DEI MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE

ART. 58

(TIPOLOGIA DEI MANUFATTI - FOSSE INDIVIDUALI IN CAMPO VENTICINQUENNALE)

1. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali: loculi, cellette ossario, cellette cinerarie;
 - b) cripte sotterranee.
2. Le concessioni di cui al comma precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1090, n. 285.
3. La durata della concessione è fissata in:
 - a) novantanove anni per le cripte sotterranee;
 - b) trenta anni per i loculi;
 - c) venticinque anni per le cellette cinerarie e per le cellette ossario
 - d) venticinque anni per le fosse individuali in campo venticinquennale
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della prima sepoltura, se antecedente.
5. Le concessioni di loculi e delle fosse individuali in campo venticinquennale non sono rinnovabili. E' in facoltà dei concessionari o degli aventi titolo, di rinnovare per ulteriori venticinque anni la concessione di cellette ossario e di cellette cinerarie.

ART. 59

(MODALITA' DI CONCESSIONE)

1. La concessione di sepolture individuali (loculi, cellette ossario, cellette cinerarie, fosse venticinquennali) può essere fatta solo a persone decedute.
2. L'assegnazione avviene, nell'ambito della tipologia richiesta, secondo i criteri deliberati dalla Giunta Comunale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia.
3. Con il provvedimento di cui al comma precedente sono determinati criteri che favoriscano la vicinanza delle sepolture di componenti di uno stesso nucleo, familiare o di fatto.
4. Ad avvenuta approvazione del progetto di costruzione di nuovi loculi, cellette ossario o cellette cinerarie, con la deliberazione prevista al secondo comma, la concessione di sepoltura individuale può essere prevista, in deroga al primo comma, a soggetti viventi, residenti anagraficamente in Moncalieri, di età superiore ai 70 anni.

5. L'assegnazione di una sepoltura individuale è prevista anche nei confronti di chi sia coniuge superstite, ovvero convivente more uxorio, residente anagraficamente in Moncalieri, del defunto, e comunque di età superiore ai 70 anni.
6. In caso di decesso di persona il cui coniuge è predefunto, possono essere concessi, a richiesta, due loculi, cellette ossario o cellette cinerarie attigui, in uno dei quali dovrà essere traslata la salma del coniuge o del convivente more uxorio, deceduto precedentemente, previa rinuncia alla precedente concessione.
7. Per la concessione in uso di cripte sotterranee si applicano le disposizioni previste per la concessione di aree per sepolture private di cui al precedente articolo 55 - commi 4, 5, 6 e 7. Alle concessioni di cripte sotterranee si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal precedente articolo 58.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

ART. 60 (MANUTENZIONE)

1. La manutenzione delle sepolture private (cappelle private ed edicole funerarie), delle cripte sotterranee e delle fosse ventennali e comuni, spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Qualora il concessionario non provveda, il Comune lo diffida fissando un termine, determinato in relazione ai possibili pericoli che possono derivare all'incolumità pubblica. Decorso infruttuosamente il termine fissato e qualora dalla mancanza di manutenzione derivi pericolo per l'incolumità pubblica o la sepoltura assuma aspetti indecorosi, provvede all'esecuzione dei lavori necessari, addebitandone i costi sostenuti al concessionario. Per la riscossione dei relativi costi il Comune procede a recupero mediante iscrizione dei relativi carichi nei ruoli da affidare al concessionario della riscossione. In caso di ripetute violazioni agli obblighi di manutenzione o qualora la rifusione delle spese di manutenzione sostenute dal Comune risulti impossibile o la riscossione coattiva risulti infruttuosa, sarà pronunciata la decadenza dalla concessione a norma del successivo articolo 68, per le aree e le cripte sotterranee.

ART. 61 (ATTO DI CONCESSIONE)

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della me-

desima e le nome che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) la persona o le persone concessionari, o, nel caso di enti, associazioni o collettività, il legale rappresentante pro tempore;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o, per i sepolcri gentilizi o familiari, i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ART. 62

(DIVISIONE, SUBENTRI)

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4/1/1968, n. 15, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite dall'Amministrazione Comunale con determinazione del dirigente della Ripartizione Servizi Demografici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del precedente articolo 61, sono tenuti a darne comunicazione alla direzione dei servizi cimiteriali, entro 6 mesi dal decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dalla direzione dei servizi cimiteriali esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 63, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richie-

dente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il diritto stabilito nella tariffa allegata.

9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 62, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 63

(RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata o quando, essendo stata occupata, la salma sia stata trasferita in altra sede.
2. Al concessionario o agli aventi diritto titolo alla concessione spetta un rimborso di una quota della tariffa pari:
 - ai 2/3 dell'importo corrisposto, ridotto del 5% per ogni anno, o frazione superiore ai sei mesi, decorso dalla data della concessione alla data della rinuncia, per i primi venti anni di durata della concessione;
 - ad 1/3 dell'importo corrisposto, ridotto del 5% per ogni anno o frazione di anno, dal ventunesimo anno in poi.Non si fa luogo a rimborso se la somma da rimborsare non supera i cento Euro.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 64

(RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque risulti libera da salme, resti o ceneri. In tal caso spetterà al concessionario il rimborso del deposito cauzionale, nonchè il rimborso di una quota della tariffa di concessione pari:
 - ai 2/3 dell'importo corrisposto, ridotto del 2% per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi, decorso dalla data della concessione alla data della rinuncia, per i primi cinquant'anni di durata della concessione;
 - ad 1/3 dell'importo corrisposto, ridotto del 2% per ogni anno o frazione di anno, dal cinquantunesimo anno in poi.

- Non si fa luogo a rimborso se la somma da rimborsare non supera i cento Euro.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 65
(RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE
CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II e III comma dell'art. 55, salvi i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito, ma sia comunque libero da salme, resti o ceneri.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, una somma, a titolo di indennizzo per le opere costruite, pari alle spese sostenute e documentate da regolare fattura, nonchè il rimborso di una quotadella tariffa di concessione pari:
 - ai 2/3 dell'importo corrisposto, ridotto del 2% per ogni anno, o frazione superiore ai sei mesi, decorso dalla data della concessione, alla data della rinuncia, per i primi cinquant'anni di durata della concessione stessa;
 - ad 1/3 dell'importo corrisposto, ridotto del 2% per ogni anno o frazione di anno, dal cinquantunesimo anno in poi.

Non si fa luogo a rimborso, se la somma da rimborsare non supera i cento Euro.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 66
(RINUNCIA A CRIPTE SOTTERRANEE)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a cripte sotterranee, a condizione che siano libere da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari:
 - ai 2/3 dell'importo corrisposto, ridotto del 2% per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi, decorso dalla datadella concessione alla data della rinuncia, per i primi cinquant'anni di durata della concessione stessa;
 - ad 1/3 dell'importo corrisposto, ridotto del 2% per ogni anno o frazione di anno, dal cinquantunesimo anno in poi.
 - b) per le concessioni perpetue: in misura pari ad 1/3 della tariffa di concessione corrisposta.

Non si fa luogo a rimborso, se la somma da rimborsare non supera i cento Euro.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica il disposto del terzo comma del precedente articolo 65.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 67 (REVOCA)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 120/9/1990, N. 285, è in facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di revoca di concessione di durata eventualmente eccedente i 99 anni (art. 92, comma 2, D.P.R. 285/90), di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto indicato nei precedenti commi I e II, l'Amministrazione Comunale dovrà dare notizia al concessionario, se noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, per la durata di 60 giorni, del relativo avviso, indicando il giorno fissato per la traslazione delle spoglie mortali. Nel giorno indicato, la traslazione potrà essere eseguita anche in assenza del concessionario.

ART. 68 (DECADENZA)

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione od estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 61 -VII comma;
 - d) quando , per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 64, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, secondo quanto previsto dall'art60 - II comma.
2. La pronuncia di decadenza della concessione, nei casi previsti alla lettera e) del comma precedente, con esclusione dei casi di abbandono, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso d'irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. Dello stato di abbandono della sepoltura viene data notizia mediante affissione di apposito cartello-avviso alla sepoltura stessa, per la durata di un anno.
5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei commi precedenti, compete al Sindaco, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte della direzione dei servizi cimiteriali.

ART. 69
(PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA)

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune.
2. Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
3. La concessione così liberata ed eventualmente restaurata, formerà oggetto di nuova concessione.
4. Le sepolture per le quali sia stata pronunciata la decadenza di concessione potranno dal Comune essere concesse ad altri a seguito di aggiudicazione di procedura ad evidenza pubblica.
Gli aggiudicatari saranno tenuti a provvedere a loro spese, secondo le tariffe vigenti, alle operazioni di traslazione delle salme, dei resti mortali, ceneri esistenti o al mantenimento degli stessi presso la sepoltura avuta in concessione.

ART. 70
(ESTINZIONE)

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 58, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli oggetti costituenti ricorso, quali fotografie, e simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 71

(ACCESSO AL CIMITERO)

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune, da rilasciarsi su istanza, debitamente corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. I.A.A., per la competente categoria professionale.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente con deliberazione della Giunta comunale.
4. Nella domanda di autorizzazione annuale dovrà essere indicato il numero di codice fiscale ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie.
5. Per semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di tinteggiatura e di piccola manutenzione in genere, è sufficiente l'autorizzazione rilasciata di volta in volta dal direttore dei servizi cimiteriali.
6. E' vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
7. Il personale delle imprese o comunque ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve recare un cartellino identificativo con l'indicazione del nome e cognome e la denominazione o ragione sociale o ditta dell'impresa da cui dipende e l'elenco di tale personale deve essere preventivamente comunicato alla direzione dei servizi cimiteriali. All'interno dei cimiteri tale personale deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 50 e 51.

ART. 72

(AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI)

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su parere conforme del coordinatore sanitario dell'A.S.L. e della commissione edilizia (art. 94, comma 1, D.PR. 285/90), osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285 e di quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con provvedimento del direttore dei servizi cimiteriali.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile dei servizi tecnici.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi tecnici, lapidi, ricordi e similari.

ART. 73

(RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE)

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'impresario a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, fissata nella tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ART. 74

(RECINZIONE DELLE AREE - MATERIALI DI SCAVO)

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile dei Servizi Tecnici Cimiteriali.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 75
(INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI)

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dalla Direzione dei Servizi Cimiteriali.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori per lo sgrossamento di materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ghiaia, ecc...

ART. 76
(ORARIO DI LAVORO)

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dalla Direzione dei Servizi Cimiteriali.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi.

ART. 77
**(SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI)**

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detta, con propria ordinanza, le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono comunque sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi, nel periodo indicato nell'ordinanza di cui al comma precedente.

ART. 78
(VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI)

1. Il Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici, attraverso il personale tecnico da esso dipendente, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Compete ai tecnici designati dal Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici, impartire le opportune disposizioni per l'esecuzione dei lavori, fare rilievi o contestazioni, anche al fine dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il personale tecnico designato dal Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone alla Direzione dei Servizi Cimiteriali, in caso di esito favorevole, la restituzione dei depositi cauzionali costituiti.

ART. 79

(OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI E PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE APPALTATRICI DI SERVIZI CIMITERIALI)

1. Il personale dei Servizi Cimiteriali ed il personale delle imprese appaltatrici di servizi cimiteriali sono tenuti all'osservanza del presente regolamento.
2. Tale personale è tenuto altresì:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento decoroso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Il personale addetto ai Servizi Cimiteriali è fatto obbligo di far rispettare il presente regolamento da parte di chiunque abbia accesso ai cimiteri. Al personale dei Servizi Cimiteriali è fatto divieto di:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'ambito dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri, sia al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento, costituisce violazione disciplinare e come tale è sanzionabile.

CAPO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 80

(FUNZIONI - LICENZA)

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune, sia presso le Parrocchie e gli uffici dei Ministri di Culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma e dei relativi trattamenti;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, ferma restando la necessità di essere munite della licenza di cui all' art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, devono essere munite anche di autorizzazione commerciale, qualora intendano

vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora intendano anche esercitare il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, N. 285.

3. Ferma restando la possibilità, per tutte le imprese di pompe funebri, ovunque abbiano sede, di fruire con piena parità di diritti delle prestazioni dei servizi cimiteriali del Comune, le sole imprese aventi sede in Moncalieri ed operanti nel territorio comunale e che abbiano preventivamente depositato presso la Direzione dei Servizi Cimiteriali copia autentica di tutte le licenze ed autorizzazioni di cui sono munite, nonché la tariffa di tutte le prestazioni praticate, comprese quelle relative ai trasporti pubblici, possono richiedere su linea di comunicazione dati (fax), prestazioni agli uffici del Servizio Cimiteriale, con impiego di successiva presentazione della documentazione prevista dalle norme di polizia mortuaria. Decadono dalla suddetta facoltà le imprese che non provvedono alla presentazione dei documenti nel termine di tre giorni dall'invio della richiesta via fax.

ART. 81

(DIVIETI PER LE IMPRESE DI POMPE FUNEBRI)

1. E' fatto divieto alle imprese di pompe funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione a luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune, oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

ART. 82
(ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A
CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI)

1. All'interno del Cimitero Urbano e degli altri cimiteri del Comune, può essere riservata apposita zona detta "delle persone Illustri", individuata dal piano regolatore cimiteriale. Il Consiglio Comunale delibera i criteri per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti, di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

ART. 83
(MAPPA)

1. Presso la direzione dei servizi cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale

ART. 84
(ANNOTAZIONI DI MAPPA)

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 85
(REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI)

1. Il custode del cimitero ed il personale che lo sostituisce è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 19/9/1990, N. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante l'uso di strumenti informatici.
2. Sulla base dei dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 86
(SCHEMARIO DEI DEFUNTI)

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, eventualmente, con mezzi informatici.
2. Il Servizio Cimiteriale, sulla scorta del registro di cui all'art. 83, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati le generalità del defunto ed il numero della sepoltura.

CAPO II
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 87
**(CAUTELE - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA,
DEI FUNERALI E DELLA SEPOLTURA)**

1. Nel disporre della salma, dei funerali e della sepoltura, ha la prevalenza la volontà del defunto in quanto ed in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge o regolamentari.
2. In difetto, i familiari possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge convivente anagraficamente, figli, genitori, ulteriori parenti ed affini in ordine di grado, gli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie.
3. L'ordine stabilito nei precedenti commi deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione, il trasferimento della salma o dei resti o delle ceneri.
4. Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, cellette ossario, cellette cinerarie, cripte sotterranee) o l'autorizzazione per l'apposizione di croci, lapidi, coprifossa, o per la costruzione di tombe, edicole, monumentini, ecc., s'intende che agisca con l'osservanza delle disposizioni recate dai precedenti commi.
5. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà estranea all'azione che ne consegue.

ART. 88
(DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA)

1. Al Cimitero ed ai servizi funebri è preposto il Capo Ripartizione Servizi Demografici, coadiuvato dal personale addetto all'Ufficio di Stato Civile, dal personale tecnico designato dal Capo Ripartizione Lavori Pubblici e dal custode del cimitero.
2. Esso assume la qualifica di direttore dei servizi cimiteriali e suoi compiti specifici sono di disporre e vigilare:
 - a) sull'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento e di ogni altra disposizione di legge, istruzione, regolamento o circolare;
 - b) su tutte le operazioni che si svolgono nel cimitero: seppellimenti, esumazioni estumulazioni, accertando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti;
 - c) sul personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina;
 - d) sull'impiego delle aree, delle opere o dei servizi funebri, studiando e formulando proposte sulle questioni di carattere amministrativo ed organizzativo, per il regolare andamento del servizio e per le esigenze dei servizi;
 - e) sulle provviste, opere, imprese appaltatrici, secondo i rispettivi capitoli e le norme del presente regolamento, particolarmente nei riguardi del servizio di trasporti funebri e della manutenzione e gestione dei cimiteri;
 - f) sulle eventuali irregolarità, inadempienze, insufficienze, riferendo al Sindaco ed all'Assessore competente.
3. Il personale addetto all'Ufficio dello Stato Civile cura il servizio delle denunce di morte, la concessione delle sepolture comuni e private e relative registrazioni, il rilascio dei permessi di seppellimento e la tenuta e l'aggiornamento dei registri e degli atti indicati nei precedenti articoli 83,84, 85 e 86.
4. Il dirigente della Ripartizione dei Lavori Pubblici individua, con proprio provvedimento, un tecnico incaricato della gestione dei cimiteri dal punto di vista tecnico, il quale assume anche la veste di responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione di lavori su sepolture private che non richiedono il rilascio di concessione edilizia.

ART. 89
(EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 22/7/1977, n. 199 e le successive modificazioni.
2. Le concessioni assegnate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata e l'esercizio dei diritti derivanti dalla concessione stessa, il regime indicato nell'atto di concessione.
3. In deroga a quanto disposto nel comma precedente, le concessioni di loculi e di fosse quindicinali non sono rinnovabili.
4. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 Dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione

sione, trova applicazione l'istituto dell'“immemoriale”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

5. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

ART. 90

(RIMESSE DI CARRI FUNEBRI - NORMA TRANSITORIA)

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 Ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico-sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10/9/1990, N. 285 e il titolare o legale rappresentante dell'impresa richieda il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 91

(CELLETTE CINERARIE - NORMA TRANSITORIA)

1. Fino alla costruzione del primo lotto di cellette cinerarie, le urne verranno tumulate nelle cellette ossario.

ART. 92

(TARIFFE CIMITERIALI)

1. La Giunta Comunale con propria deliberazione stabilisce la misura delle tariffe per le concessioni, per i diritti cimiteriali, per le autorizzazioni, per le operazioni murarie e per i trasporti funebri.
2. Le tariffe devono essere determinate tenendo conto:
 - a) per le concessioni aventi ad oggetto aree: della superficie, della possibilità edificatoria e del numero di posti salma di cui è consentita la costruzione;
 - b) per le cripte sotterranee: della superficie, del numero dei posti salma e del costo di costruzione e degli altri costi aggiuntivi (interessi, spese di progettazione, ecc.);
 - c) per i loculi, le cellette cinerarie e le cellette ossario: dei costi di costruzione e degli altri costi aggiuntivi (interessi, costi di progettazione, costo dell'area, ecc.), dei costi di manutenzione prevedibili, dei costi di estumulazione e conseguenti
 - d) per le autorizzazioni amministrative del presumibile costo delle pratiche;
 - e) per le operazioni cimiteriali (esumazioni, estumulazioni, inumazioni, tumulazioni, ecc.): del presumibile costo sostenuto dall'Amministrazione Comunale;
 - f) per i trasporti funebri: dei relativi costi sostenuti.
3. Le tariffe potranno prevedere condizioni di particolare favore per le sepolture in campo comune e per le operazioni relative a ceneri.

ART. 93
(RELAZIONE PERIODICA)

1. Almeno due volte all'anno, a scadenza semestrale, l'Assessore preposto relaziona sulla gestione dei cimiteri Comunali alla Commissione Consiliare competente, evidenziando in particolare l'andamento delle entrate ed i costi sostenuti.

ART. 94
(NORMA TRANSITORIA PER LE CONCESSIONI DI LOCULI A VIVENTI)

1. Le disposizioni previste dall'art. 59 – 3° comma – si applicano anche ai coniugi e conviventi more uxorio, di età superiore ai 70 anni, di persone decedute prima dell'entrata in vigore della deliberazione di approvazione delle modificazioni al vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, limitatamente ai loculi individuati con la deliberazione della Giunta Comunale di cui al comma successivo.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, individua i loculi, nelle file alte e nei padiglioni sotterranei, da assegnare ai richiedenti di cui al comma precedente, nonché i criteri per la formazione della graduatoria per la concessione.
3. Le traslazioni delle salme dei coniugi o conviventi predefunti devono essere fatte entro sei mesi dalla concessione. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione alla traslazione deve anche essere presentata la rinuncia alla precedente concessione.
4. Qualora un loculo attiguo a quello assegnato al coniuge predefunto sia ancora libero o si renda libero, anche se non individuato con la deliberazione della Giunta comunale di cui al comma 2, al coniuge o convivente more uxorio nei confronti del quale trovano applicazione le condizioni di cui al primo comma, è assegnato il loculo libero.

ART. 95
**(COORDINAMENTO DELLE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA CON IL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE)**

1. Ogni modifica alla presente regolamento deve essere fatta alla luce del vigente piano regolatore cimiteriale.

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA MORTUARIA	2
CAPO I.....	2
DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ART. 1	2
(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)	2
ART. 2	2
(COMPETENZE)	2
ART. 3	2
(RESPONSABILITA')	2

ART. 4	2
(SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO).....	2
ART. 5	2
(ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO)	2
CAPO II.....	3
ACCERTAMENTO DEI DECESSI E DENUNCIA DELLA.....	3
CAUSA DI MORTE	3
ART. 6	3
(DICHIARAZIONE DI MORTE)	3
ART. 7	3
(DECESSI PER CAUSA DELITTUOSA - RINVENIMENTI DI CADAVERI)	3
CAPO III.....	4
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE	
.....	4
ART. 8	4
(LOCALI DI OSSERVAZIONE)	4
CAPO IV	4
(RISCONTRI DIAGNOSTICI, AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI)	4
ART. 9	4
(AUTOPSIE).....	4
ART. 10	5
(MASCHERE FUNEBRI – TANATOCOSMESI)	5
ART. 11	5
(IMBALSAMAZIONE)	5
CAPO V	5
FERETRI.....	5
ART. 12	5
(DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO).....	5
ART. 13	6
(VERIFICA E CHIUSURA FERETRI)	6
ART. 14	6
(FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI)	
.....	6
ART. 15	7
(FORNITURA GRATUITA DI FERETRI).....	7
ART. 16	7
(PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO)	7
CAPO VI	8
TRASPORTI FUNEBRI.....	8
ART. 17	8
(MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO).....	8
ART. 18	8
(TRASPORTI FUNEBRI).....	8
ART. 19	9
(ORARIO DEI TRASPORTI)	9
ART. 20	9
(NORME GENERALI PER I TRASPORTI).....	9
ART. 21	9
(TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE).....	9
ART. 22	10

(MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA')	10
ART. 23	10
(TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE)	10
ART. 24	11
(TRASPORTO DI CENERI E RESTI)	11
ART. 25	11
(TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO)	11
ART. 26	11
(RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO)	11
TITOLO II	12
CIMITERI	12
CAPO I	12
CIMITERI	12
ART. 27	12
(ELENCO DEI CIMITERI)	12
ART. 28	12
(DISPOSIZIONI GENERALI)	12
ART. 29	12
(REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI)	12
ART. 30	13
(AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI)	13
CAPO II	14
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	14
ART. 31	14
(DISPOSIZIONI GENERALI)	14
ART. 32	14
(PIANO REGOLATORE CIMITERIALE)	14
CAPO III	16
INUMAZIONE E TUMULAZIONI	16
ART. 33	16
(INUMAZIONE)	16
ART. 34	16
(LAPIDE)	16
ART. 35	16
(TUMULAZIONE)	16
ART. 36	17
(DEPOSITI PROVVISORI)	17
CAPO IV	18
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	18
ART. 37	18
(ESUMAZIONI ORDINARIE)	18
ART. 38	18
(AVVISI DI SCADENZA)	18
ART. 39	19
(ESUMAZIONI STRAORDINARIE)	19
ART. 40	19
(ESTUMULAZIONI)	19

ART. 41	20
(ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO)	20
ART. 42	20
(RACCOLTA DELLA OSSA)	20
ART. 43	21
(OGGETTI DA RECUPERARE)	21
ART. 44	21
(DISPONIBILITA' DEI MATERIALI).....	21
CAPO V	22
CREMAZIONE	22
ART. 45	22
(CREMATORIO).....	22
ART. 46	22
(MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE)	
.....	22
ART. 47	22
(URNE CINERARIE)	22
CAPO VI	23
POLIZIA DEI CIMITERI	23
ART. 48	23
(ORARIO).....	23
ART. 49	23
(DISCIPLINA DELL'INGRESSO)	23
ART. 50	23
(DIVIETI SPECIALI)	23
ART. 51	24
(RITI FUNEBRI)	24
ART. 52	24
(FIORI E PIANTE ORNAMENTALI)	24
ART. 53	24
(EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI)	
.....	24
ART. 54	25
(MATERIALI ORNAMENTALI)	25
TITOLO III	26
CONCESSIONI	26
CAPO I.....	26
AREE PER SEPOLTURE PRIVATE.....	26
ART. 55	26
(SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI)	26
ART. 56	26
(USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE).....	26
ART 57	27
(COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI).....	27
CAPO II.....	28
CONCESSIONI IN USO DEI MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE	28
ART. 58	28
(TIPOLOGIA DEI MANUFATTI - FOSSE INDIVIDUALI IN CAMPO	
VENTICINQUENNALI)	28
ART. 59	28

(MODALITA' DI CONCESSIONE).....	28
CAPO III.....	29
DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI	29
ART. 60	29
(MANUTENZIONE)	29
ART. 61	29
(ATTO DI CONCESSIONE)	29
CAPO II.....	30
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	30
ART. 62	30
(DIVISIONE, SUBENTRI).....	30
ART. 63	31
(RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO).....	31
ART. 64	31
(RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE).....	31
ART. 65	32
(RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE).....	32
ART. 66	32
(RINUNCIA A CRIPTE SOTTERRANEE)	32
CAPO III.....	33
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	33
ART. 67	33
(REVOCA).....	33
ART. 68	33
(DECADENZA).....	33
ART. 69	34
(PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA)	34
ART. 70	34
(ESTINZIONE)	34
TITOLO IV	35
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	35
CAPO I.....	35
IMPRESE E LAVORI PRIVATI	35
ART. 71	35
(ACCESSO AL CIMITERO).....	35
ART. 72	35
(AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI)	35
ART. 73	36
(RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE).....	36
ART. 74	36
(RECINZIONE DELLE AREE - MATERIALI DI SCAVO).....	36
ART. 75	37
(INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI)	37
ART. 76	37
(ORARIO DI LAVORO)	37
ART. 77	37
(SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI).....	37

ART. 78	37
(VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI)	37
ART. 79	38
(OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI E PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE APPALTATRICI DI SERVIZI CIMITERIALI)	38
CAPO II.....	38
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	38
ART. 80	38
(FUNZIONI - LICENZA).....	38
ART. 81	39
(DIVIETI PER LE IMPRESE DI POMPE FUNEBRI)	39
TITOLO V	40
DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE	40
CAPO I.....	40
DISPOSIZIONI VARIE	40
ART. 82	40
(ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI)	40
ART. 83	40
(MAPPA)	40
ART. 84	40
(ANNOTAZIONI DI MAPPA)	40
ART. 85	41
(REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI).....	41
ART. 86	41
(SCHEMARIO DEI DEFUNTI)	41
CAPO II.....	41
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.....	41
ART. 87	41
(CAUTELE - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DELLA SEPOLTURA)	41
ART. 88	42
(DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA) 42	42
ART. 89	42
(EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO).....	42
ART. 90	43
(RIMESSE DI CARRI FUNEBRI - NORMA TRANSITORIA).....	43
ART. 91	43
(CELLETTE CINERARIE - NORMA TRANSITORIA).....	43
ART. 92	43
(TARIFFE CIMITERIALI).....	43
ART. 93	44
(RELAZIONE PERIODICA).....	44
ART. 94	44
(NORMA TRANSITORIA PER LE CONCESSIONI DI LOCULI A VIVENTI) ...	44
ART. 95	44
(COORDINAMENTO DELLE MODIFICAIZONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MOR- TUARIA CON IL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE)	

APPROVAZIONE

1. Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 111 del 19/12/2001, esecutiva dal 27/1/2002, entrato in vigore il 20/2/2002.
2. Modificato con deliberazione del C.C. n. 38 del 16/4/2003, entrato in vigore il 21/6/2003.
3. Modificato con deliberazione del C.C. n. 9 del 2/2/2007, entrato in vigore il 4/4/2007.
4. Modificato con deliberazione del C.C. n. 17 del 2/3/2007, entrato in vigore il 26/5/2007.
5. Modificato con deliberazione del C.C. n. 49 del 5/4/2007, esecutiva il 20/5/2007.
6. Modificato con deliberazione del C.C. n. 52 del 5/4/2007, esecutiva il 3/6/2007.
7. Modificato con deliberazione del C.C. n. 132 del 30/10/2015.